



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Francesco Terrusi

Andrea Zuliani

Cosmo Crolla

Filippo D'Aquino

Roberto Amatore

Presidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere Rel.

Consigliere

Oggetto:

Regolamento	di
competenza	-
valore - azione di	
nullità	

Ud.10/03/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18150/2025 R.G. proposto da:

Giuseppina [redacted] Antonio [redacted] rappresentati e difesi dall'avvocato
Raffaele Garofalo

-ricorrenti-

contro

Agenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentante
pro tempore, Comune Di Cardito in persona del legale rappresentante pro
tempore, Procuratore Generale Corte d'Appello Napoli in persona del
legale rappresentante pro tempore

-intimati-

Knicks Spv Srl in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Calabresi

-resistente-

Gestore Della Crisi Avv Cristiano La Marca in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato
Cristiano La Marca



-resistente-

avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli Nord n. 2508/2025 depositata il 15/09/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2026 dal Consigliere Filippo D'Aquino.

Lette le conclusioni scritte a termini dell'art. 380-ter cod. proc. civ. del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Annamaria Soldi, la quale ha concluso per la declaratoria della competenza della Corte di Appello di Napoli.

FATTI DI CAUSA

1. Risulta dall'ordinanza del Tribunale di Napoli Nord del 15 settembre 2025 che i coniugi ██████ Giuseppina e ██████ Antonio hanno proposto un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 66 e 67 CCII, il cui sovraindebitamento sarebbe derivato dalla stipula di un mutuo ipotecario contratto con BNL S.p.A. per l'acquisto dell'immobile prima casa.

2. A seguito del decreto di cui all'art. 70, comma 1, CCII e della contestazione da parte del creditore ipotecario della convenienza della proposta e del piano, il giudice del Tribunale di Napoli Nord ha ritenuto che non sussistessero le condizioni per l'omologa.

3. I debitori hanno, pertanto, proposto reclamo alla Corte di Appello di Napoli che, con ordinanza in data 25 marzo 2025, ha dichiarato la propria incompetenza, in considerazione della novella dell'art. 70, comma 1, CCII per effetto del d. lgs. n. 136/2024.

4. Una volta riassunto il giudizio, il Tribunale di Napoli ha sollevato conflitto negativo di competenza, osservando che l'art. 70, comma 12, CCII, abrogato dal d. lgs. n. 136/2024, prevedeva che il decreto di diniego dell'omologazione fosse reclamabile davanti alla Corte d'Appello, laddove la medesima novella ha introdotto altri periodi al comma uno dell'art. 70, il secondo dei quali prevede che *«se non ricorrono le condizioni di*

n. 18150/2025 R.G.



ammissibilità provvede con decreto motivato reclamabile nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dinanzi al tribunale, il quale provvede in camera di consiglio con decreto motivato». Ha, tuttavia, ritenuto il giudice remittente che quest'ultima disposizione si applichi al solo decreto del giudice che dichiara inammissibile il piano e la proposta per ragioni di rito, non anche al decreto che – superato il vaglio di ammissibilità – negli l'omologa del piano per ragioni di merito.

5. Ha, inoltre, ritenuto il giudice remittente che il provvedimento che rigetta l'omologa debba assumere la forma di sentenza, come si ricava dalla stessa novella del d. lgs. n. 136/2024, negli stessi termini del provvedimento che accoglie l'omologa a termini dell'art. 70, comma 8, CCII, impugnabile a termini dell'art. 51 CCII davanti alla Corte d'Appello.

6. Il cessionario del creditore ipotecario ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Pubblico Ministero nelle sue conclusioni scritte ha chiesto di risolvere il conflitto dichiarando la competenza della Corte d'Appello di Napoli. Il Pubblico Ministero procede dall'orientamento di questa Corte assunto sotto la precedente formulazione dell'art. 70, comma 1, CCII in relazione a un regolamento di competenza relativo al reclamo proposto dal consumatore avverso un decreto di inammissibilità del piano (Cass., n. 21731/2025). In quel caso, questa Corte ha affermato la competenza del Tribunale in assenza – prima della novella del d. lgs. n. 136/2004 – di una norma specifica, essendo il tribunale in forma collegiale il giudice naturale in assenza di specifiche disposizioni normative, analogamente a quanto accade per l'art. 124 CCII per i decreti del giudice delegato, principio di cui la novella del 2024 ha dato espressa codificazione.

2. Il Pubblico Ministero ritiene che tale soluzione non sia applicabile al caso di specie, trattandosi di soluzione che può essere adottata solo per le inammissibilità *prima facie*, disposte senza contraddittorio con i creditori, non anche – come nel caso di specie – ove il contraddittorio è stato

n. 18150/2025 R.G.



incardinato e la decisione di diniego del tribunale (in forma monocratica) intervenga non per ragioni di rito ma per decisione sul merito del piano.

3. Deve essere dichiarata la competenza della Corte di Appello. In primo luogo, milita l'espressa previsione – come osservato dal provvedimento di rimessione del Tribunale di Napoli Nord – che l'art. 70, comma 8, CCII secondo cui avverso il provvedimento che si pronuncia sull'omologa, il quale assume la forma della sentenza e non del decreto, è previsto reclamo davanti alla Corte di Appello. La norma non distingue in caso di accoglimento o di rigetto dell'omologa, ma prevede solo che *«la sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51»*, ossia negli stessi termini del provvedimento (sentenza) che *«pronuncia sull'omologazione»*, indipendentemente dall'esito. Non appare incoerente con il sistema che l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore abbia una disciplina omogenea con quella del procedimento unitario.

4. Né pare opportuno scriminare – come deduce il Pubblico Ministero – il provvedimento di accoglimento dell'omologa, da quello di diniego dell'omologa, atteso l'incardinamento del contraddittorio con i creditori, in forza anche della novella del provvedimento conclusivo dell'omologa e del relativo strumento di impugnazione. L'art. 70, comma 10, CCII non prevede più che il giudice, in caso di diniego dell'omologa, provveda con decreto su disposizioni accessorie quali l'inefficacia delle misure adottate, né è previsto il ricorso avverso il decreto di rigetto proprio dell'art. 50 CCII, il che ulteriormente avalla la soluzione dell'unico strumento processuale in caso di accoglimento o rigetto dell'omologa del piano.

5. Né pare estensibile al caso di specie il disposto dell'art. 70, comma 1, CCII, terzo periodo, secondo cui *«se non ricorrono le condizioni di ammissibilità provvede con decreto motivato reclamabile nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dinanzi al tribunale, il quale provvede in camera di consiglio con decreto motivato»*. La norma disciplina la sorte del provvedimento adottato nella fase preliminare del procedimento in cui la



proposta, prima dell'instaurazione del contraddittorio con i creditori, non abbia superato il vaglio di ammissibilità del giudice monocratico, valutazione per la quale viene eccezionalmente previsto il doppio grado davanti all'organo collegiale e non davanti alla Corte d'Appello.

6. Conformemente alle indicazioni del giudice remittente, deve risolversi il conflitto negativo dichiarandosi la competenza della Corte di Appello di Napoli. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, atteso che la richiesta di regolamento di competenza d'ufficio, promuovibile ai sensi dell'art. 45 cod. proc. civ., non può essere riferita alla volontà delle parti, le quali restano in una identica posizione di partecipanti coatte, sicché non possono incorrere in una soccombenza valutabile con limitato riguardo a tale fase processuale, con la conseguenza che nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali (Cass., n. 5089/2025; Cass., n. 20897/2025; Cass., n. 7596/2011; Cass., n. 1167/2007). Analogamente, in difetto di iniziativa impugnatoria, non è dovuto il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

dichiara la competenza della Corte di Appello di Napoli, dinanzi alla quale rimette le parti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/03/2026.

Il Presidente

Francesco Terrusi

